



# **COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**

**(Provincia di Isernia)**

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: [www.comune.santangelodelpesco.is.it](http://www.comune.santangelodelpesco.is.it) email: [info@comune.santangelodelpesco.is.it](mailto:info@comune.santangelodelpesco.is.it)

PEC: [santangelodelpesco@pec.it](mailto:santangelodelpesco@pec.it) - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

## **UFFICIO TECNICO – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

### **Determinazione nr. 37 del 16.03.2021.**

**Oggetto: Accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie e relativa area e di immissione in possesso ai sensi dell'art. 31, c. 3, del D.P.R. nr. 380/2001.-**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

VISTA la seguente proposta di determinazione:

**VISTA** l'ordinanza di ingiunzione per la demolizione nr. 5, prot. nr. 2531, emessa in data 07.11.2011, regolarmente notificata il 29.11.2011, con la quale è stata ordinata a XXXXXXXXXXXX nat XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXX alla Via XXXXXXXXXXXX (cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX), la demolizione, entro e non oltre 90 giorni, delle seguenti opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo e in area sottoposta a vincolo ambientale, in località "XXXXX" di questo Comune, sul terreno riportato in catasto al foglio nr. XXXX particella nr. XXXX:

1) struttura in blocchetti:

- realizzazione di una struttura chiusa di altezza mt. 2,50, lunghezza di circa mt. 3,20 e larghezza di circa mt. 3,40, realizzata con blocchetti di cemento da cm. 25 per cm. 40 di lunghezza cementati con malta edilizia, apertura frontale di ml. 2,20 e copertura in pannelli nervati zincati di colore marrone coibentati con lana di vetro dura (superficie coperta di circa mq. 15);

2) altre opere realizzate:

- strada carrabile in lastricato di selci intervallato da basole in pietra, con rifiniture in fughe di cemento, della lunghezza di mt. 16 e larghezza di mt. 2,00;

- realizzazione a lato della stessa di gradinata realizzata con lo stesso materiale e delimitata da un muretto in pietra alto mt. 0,40 e lungo mt. 7,00;

- realizzazione di una recinzione in piantoni costituiti da travi di ferro di altezza mt. 1,20 e larghezza cm. 12 fissati su di un muretto in pietra a faccia vista e tubi da circa cm. 2 che fungono da passamano, di lunghezza mt. 24;

- posa in opera di un cancello in legno di lunghezza mt. 3,30, altezza mt. 1,20, sostenuto ai lati da nr. 2 travi in ferro di altezza mt. 2,00 e larghezza cm. 12;

**VISTA** la sentenza in data 17.10.2013 pronunciata dal TAR Molise – Sezione Prima – sul ricorso nr. 425 del 2011, di parte interessata, con la quale accoglie in parte il ricorso proposto e, per l'effetto, annulla, in parte, il diniego di sanatoria ed il conseguente ordine di demolizione nei limiti di cui alle motivazioni contenute nella sentenza stessa, precisando che l'ordine di demolizione deve essere annullato nella parte in cui si riferisce alle opere di sistemazione esterna di cui al citato punto 2, mentre risulta essere legittimo per la parte riferita alla struttura in blocchetti di cemento di cui al punto 1;

**VISTA** l'ordinanza nr. 2, prot. nr. 979, emessa in data 29.04.2014, regolarmente notificata a XXXXXXXXXXXX il 05.05.2014, di revoca parziale dell'ordinanza di ingiunzione per la demolizione nr. 5 del 07.11.2011, con la quale si disponeva la sola demolizione delle opere descritte al precedente punto 1) e la successiva presentazione del progetto di sistemazione dell'area per il successivo vaglio del Comune e degli organi preposti;

**VISTA** la propria determinazione nr. 3 del 09.01.2015 di accertamento di inottemperanza alle predette ordinanze di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie e relativa area e di immissione in possesso ai sensi dell'art. 31, c. 3, del DPR nr. 380/2001;

**PRESO ATTO** che in data 09.01.2016 le predette ordinanze nr. 5/2011 e 2/2014 venivano notificate anche ai Sigg. XXXXXXXXXXXX;

**VISTA** la sentenza in data 10.02.2016 pronunciata dal TAR Molise – Sezione Prima – sul ricorso nr. di registro generale 123 del 2015, di parte interessata Sigg. XXXXXXXXXXXX, con la quale accoglie solo parzialmente il ricorso proposto e, per l'effetto:

1) dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'ordinanza nr. 2/2014 prot. nr. 979 del 29.04.2014;

2) accoglie la domanda di annullamento della determinazione nr. 3 del 09.01.2015 e per l'effetto annulla, nei sensi e limiti di cui alle motivazioni della sentenza, la predetta determinazione salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

**VISTA** la determinazione UT nr. 47 del 10.06.2016 con la quale veniva accertato l'inottemperanza alle predette ordinanze di demolizione nr. 5, prot. nr. 2531, emessa in data 07.11.2011 e successiva ordinanza nr. 2, prot. nr. 979, emessa in data 29.04.2014, relativa alle opere edilizie abusive eseguite in località "XXXXX" del Comune di Sant'Angelo del Pesco, sull'immobile riportato in catasto al foglio nr. XXXX particella nr. XXXX e conseguentemente fu ordinata l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie e relativa area e di immissione in possesso ai sensi dell'art. 31, c. 3, del DPR nr. 380/2001, quali le opere abusive eseguite in località "XXXX", indicate in premessa al punto 1), e dell'area identificata in catasto terreni al foglio XXXX, particelle nn. XXXXXXXX, consistenza mq. 136,80 (*lotto intero ricomprensivo della superficie lorda occupata dal fabbricato abusivamente realizzato*);

**VISTA** la sentenza in data 07.06.2017 nr. 288/2017 pronunciata dal TAR Molise – Sezione Prima – sul ricorso nr. 242/2016 di registro generale, proposto da parte interessata Sigg. XXXXXXXXXXXX, con la quale accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto annulla, nei termini e limiti di cui alle motivazioni della sentenza, la predetta determinazione UT nr. 47 del 10.06.2016 con la quale è stata disposta l'acquisizione dell'area, sostanzialmente in quanto i Sigg. XXXXXXXXXXXX hanno asserito di aver provveduto alla demolizione come da foto prodotte in giudizio dai ricorrenti stessi;

**VISTA** la segnalazione della Stazione Carabinieri Forestali di Pescopennataro prot. 784 del 01.11.2020, acquisita al prot. del Comune nr. 4136 del 02.11.2020 e successiva nota prot. nr. 918 del 26.12.2020, acclarata al protocollo del Comune nr. 5100 del 28.12.2020;

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento prot. nr. 4215 del 09.11.2020;

**VISTA** la relazione di abuso edilizio dell'ufficio tecnico comunale prot. nr. 4418 del 24.11.2020 dalla quale si accerta il mancato ripristino dello stato dei luoghi sulla part.IIIa nr. XXXX del foglio nr. XXXX di cui all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nr. 5/2011 come parzialmente revocata con ordinanza nr. 2/2014, sopra richiamate, sulle premesse che:

1) La predetta ord. nr. 2/2014 prevedeva la demolizione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi già sancito con l'ord. 5/2011, per quanto riguarda le opere edilizie in premessa indicate al punto 1) dell'ordinanza, e veniva disposto che *"Successivamente all'ottemperamento all'ordine di demolizione deve essere presentato il progetto di sistemazione dell'area, ricompreso, tra l'altro, dei grafici ante e post opera, per il successivo vaglio da parte del Comune e degli organi preposti."*;

2) Dal sopralluogo effettuato in Via XXXXXXXXXXX, centro urbano del Comune di Sant'Angelo del Pesco e più precisamente sull'immobile riportato in catasto al foglio nr. XXXX mappale nr. XXXX, ora di proprietà dei Sigg. XXXXXXXXXXXX nati XXXXXXXXXXXX, rispettivamente il XXXXXXXX, il XXXXXXXX e il XXXXXXXX, tutti residenti a XXXXXXXX rispettivamente in Via XXXXXXXXXXX, si è

riscontrato che solo parzialmente è stato ottemperato all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi impartito con la richiamata ordinanza nr. 2 del 29.04.2014, prot. nr. 979, di revoca parziale della già richiamata ordinanza nr. 5 del 07.11.2011, prot. nr. 2531, ed alla disposizione in essa impartita circa la presentazione, dopo l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, del progetto di sistemazione dell'intera area interessata dalla particella nr. XXXX del foglio nr. XXXX, al fine di sottoporlo agli Enti sovracomunali per i prescritti pareri in materia paesaggistica e regionali in materia di abitati soggetti a consolidamento – art. 61 DPR 380/2001.

Infatti si è verificato con la citata relazione del 24.11.2020 e successivo sopralluogo congiunto con il Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Pescopennataro eseguito in data 03.12.2020:

1) La demolizione ha riguardato solo la muratura perimetrale e la copertura delle opere di cui al punto 1) dell'ordinanza più volte richiamata, ma non anche l'area su cui è stata realizzata l'opera abusiva, comprensiva della massiciata, massetto e calcestruzzo costituente la pavimentazione della costruzione stessa e le fondamenta con particolare riferimento a quella che costituisce anche parte della muratura del lato a monte di quella che era la costruzione, a confine con la particella nr. XXXX, per una altezza di metri 0,60 circa;

2) non è stato presentato il previsto progetto di sistemazione dell'intera area oggetto di trasformazione urbanistica, ricomprensiva del ripristino dello stato dei luoghi e della sistemazione esterna acconsentita con la citata sentenza del TAR Molise nr. 672/2013, per il successivo vaglio da parte degli Enti/uffici preposti;

**RITENUTO** che, alla luce di quanto sopra, sull'area interessata dalla particella di terreno nr. XXXX del foglio di mappa nr. XXX del Comune di Sant'Angelo del Pesco, non è stato ripristinato lo stato dei luoghi sancito con la più volte richiamata ordinanza di demolizione nr. 5/2011 e successiva ordinanza nr. 2/2014 e le opere di sistemazione esterna acconsentite con la riportata sentenza del TAR Molise nr. 672/2013 (ricomprensiva del ripristino dello stato dei luoghi) non hanno ottenuto il titolo urbanistico abilitativo su previa acquisizione dei pareri ed autorizzazioni sovracomunali citati (D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 - Beni Paesaggistici, etc.), per motivi imputabili alla parte interessata;

**VISTO** l'art. 31, comma 3, del D.P.R. nr. 380/2001, il quale dispone che nel caso di mancata demolizione delle opere nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, stabilendo altresì che l'area da acquisire non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie abusivamente costruita;

**VISTO**, altresì, l'art. 31, comma 4, del D.P.R. nr. 380/2001, il quale stabilisce che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari;

**ACCERTATO** che il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla completa demolizione delle opere abusive realizzate entro il termine assegnato, e quindi al ripristino dello stato dei luoghi;

**RISCONTRATO** che il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, ritiene che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune;

**RITENUTO**, pertanto, che per il caso di specie ricorrono le condizioni previste dal richiamato art. 31 del D.P.R. nr. 380/2001, per procedere all'immissione in possesso del bene a favore del Comune di Sant'Angelo del Pesco ed alla successiva trascrizione nei Registri Immobiliari della consistenza innanzi descritta, e di seguito meglio individuata, a favore del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS);

**RISCONTRATO** che nel Piano Regolatore Generale l'area ricade in zona in cui non è prevista alcuna possibilità edificatoria, per cui non risulta possibile individuare l'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate;

**RISCONTRATO** che le opere abusive hanno una superficie lorda complessiva di circa mq. 15, desunta dal rapporto dell'ufficio tecnico comunale redatto in data 19.07.2011 prot. 1549, mentre la superficie lorda desunta dallo stato di fatto del progetto a sanatoria presentato da parte interessata è pari a mq. 13,68  $(3,80 + 3,40)/2 \times 3,80$ , per cui, a norma dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. nr. 380/2001, può essere disposta l'acquisizione di un'area avente la misura massima di mq. 136,80, ivi compresa la superficie occupata dal fabbricato abusivamente realizzato, *(a valere quale rettifica della*

superficie indicata nella predetta determinazione nr. 3/2015 individuata in mq. 150 sulla base del rapporto dell'ufficio), e comunque la consistenza precisa è da staccarsi successivamente, previa redazione di apposito frazionamento catastale, dall'intero lotto formato dalle particelle 401 e 353 del foglio 14, al fine di garantire l'accesso dalla pubblica strada superiore, in quanto l'accesso alla proprietà degli interessati è già garantito dalla strada pubblica;

**DATO ATTO** che per eseguire correttamente la trascrizione di che trattasi occorre definire e frazionare con esattezza l'area da acquisire, garantendo comunque l'accesso dalla strada pubblica, previa individuazione in mappa del manufatto abusivo, il tutto sinteticamente individuato nella planimetria allegata sotto la lettera "A";

**ACCERTATO** che dalle visure catastali risulta che i predetti immobili (p.lle XXXXXX) sono intestati ai sigg. XXXXXXXXXXXX, come sopra generalizzati;

**VISTO** l'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 380 del 06.06.2001;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) **DI ACCERTARE**, come di fatto accerta, che all'ingiunzione a demolire ed al ripristino dello stato dei luoghi di cui all'ordinanza nr. 5, prot. nr. 2531, emessa in data 07.11.2011 e successiva ordinanza nr. 2, prot. nr. 979, emessa in data 29.04.2014, relativa alle opere edilizie abusive eseguite in località "XXXXX" del Comune di Sant'Angelo del Pesco, nell'immobile riportato in catasto al foglio nr. XXXX particella nr. XXXX, non si è completamente ottemperato nel termine di 90 (novanta) giorni, dalla data di notifica delle stesse, né ad oggi risulta essere completata l'opera di demolizione e ripristino dei luoghi oggetto di trasformazione urbanistica, da parte degli interessati dei suddetti provvedimenti, debitamente notificati agli stessi.

3) **DI ORDINARE**, come di fatto ordina, l'acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con vincolo di destinazione pubblica, delle opere residuali abusive eseguite in località "XXXX", indicate in premessa al punto 1), e dell'area di seguito descritta:

- **DITTA INTESATARIA:**

- XXXXXXXX nat XXXXXXXXXXXX il XXXXXX, cod. fisc. XXXXXXXXXXXX, proprietari XXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXX nat XXXXXXXXXXXX il XXXXXX, cod. fisc. XXXXXXXXXXXX, proprietari XXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXX nat XXXXXXXXXXXX il XXXXXX, cod. fisc. XXXXXXXXXXXX, proprietari XXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXX;

- **INDIVIDUAZIONE CATASTALE:** catasto terreni: FOGLIO XXX, PARTICELLE XXXXX; confinanti: vedi planimetria allegato "A";

- **CONSISTENZA:** MQ 136,80 (lotto intero ricomprensivo della superficie lorda occupata dal fabbricato abusivamente realizzato).

4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, a norma dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. nr. 380 del 06.06.2001, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.

5) **DI DARE ATTO** che, al fine di eseguire correttamente la trascrizione di che trattasi, si procederà a definire con esattezza l'area da acquisire, previa individuazione in mappa del manufatto abusivo, formata da un unico lotto di complessivi mq. 136,80 da staccarsi successivamente, mediante redazione di apposito frazionamento catastale, dall'intero lotto formato dalle particelle XXXX e XXXX del foglio XXXX, il tutto sinteticamente individuato nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

6) **L'IMMISSIONE** in possesso a favore del Comune di Sant'Angelo del Pesco degli immobili siti in località "XXXX", come individuati al precedente punto 3).

7) **DI DISPORRE** che ai fini delle operazioni di immissione in possesso degli immobili:

- le stesse avranno inizio a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della notifica del presente provvedimento alla parte, con avviso alla parte interessata;
- il geom. Carmine Di Giulio, unico dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, con l'ausilio di personale del Comune e, se necessario, della Forza Pubblica, è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, ed autorizzato ad introdursi negli immobili in oggetto al fine di procedere all'immissione in possesso a favore del Comune di Sant'Angelo del Pesco;
- le attività di cui ai precedenti punti saranno svolte in contraddittorio con i soggetti che attualmente occupano gli immobili, ed in caso di loro assenza, ovvero rifiuto, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra ed il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni;
- all'atto delle operazioni sopra indicate gli immobili dovranno essere liberi da persone e da cose;
- gli Uffici Comunali forniranno adeguata assistenza e collaborazione al personale incaricato nell'esecuzione delle operazioni disposte col presente provvedimento;

8) **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

9) **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento ai Sigg. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, come sopra generalizzati.

10) **DI DISPORRE**, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata ai seguenti uffici:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, per opportuna conoscenza;
- Ufficio di polizia Municipale e ufficio Messi, sede;
- Stazione Carabinieri di Castel del Giudice, Stazione Carabinieri Forestali di Pescopennataro, per opportuna conoscenza;
- Presidente Regione Molise, per opportuna conoscenza;
- U.T.G. Prefettura di Isernia, per opportuna conoscenza;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici del Molise, per opportuna conoscenza;
- Regione Molise, Ufficio Beni Ambientali, di Isernia, per opportuna conoscenza;
- Ufficio Regionale Sezione Sismica, Servizio Tecnico per le Costruzioni, di Isernia, per opportuna conoscenza;
- alle parti interessate;

11) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO(\*)

(geom. Di Giulio Carmine)

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. nr. 131/2021

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 16.03.2021 al 31.03.2021.

Dalla Residenza Municipale, li 16.03.2021.

Il Funzionario Incaricato(\*)  
(Carmine Di Giulio)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.